



Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

30 luglio 2013

Contenuto

- A. Introduzione
- B. Elenco dei destinatari
- C. Risultati della consultazione
 - 1. Riassunto
 - 2. Risposte in dettaglio

A. Introduzione

Il 15 marzo 2013 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di mettere in consultazione la revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (LPBC, RS 520.3) interpellando i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate.

La LPBC è stata creata, come suggerisce il titolo, per proteggere i beni culturali in caso di conflitto armato. In seguito al mutato quadro dei pericoli, le catastrofi e le situazioni d'emergenza sono nel frattempo diventate le principali minacce. Sono di conseguenza cambiate anche le esigenze dei Cantoni e dei Comuni. Se la Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 0.520.3) e quindi la LPBC erano ancora influenzate dal ricordo delle massicce distruzioni perpetrate in particolare durante la Seconda guerra mondiale e la Guerra fredda, gli eventi più recenti dimostrano che è necessario estendere il campo d'applicazione della LPBC alla protezione dei beni culturali in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza. Occorre pertanto adeguare il campo d'applicazione della LPBC.

Inoltre, il 9 ottobre 2004 è entrato in vigore per la Svizzera il Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 0.520.33). La LPBC necessita pertanto anche di altre modifiche.

Punti principali della revisione:

- oltre all'estensione tematica a catastrofi e situazioni d'emergenza, la revisione tiene conto soprattutto delle modifiche apportate alla legislazione svizzera, in particolare alla Costituzione e alla legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1).
- la revisione mira a trasporre le disposizioni del Secondo Protocollo nella legislazione svizzera. Si tratta in particolare di disciplinare la «protezione rafforzata» e il «deposito protetto», anche noto a livello internazionale con il termine «safe haven», e di adeguare il concetto di «tutela» alla definizione del Secondo Protocollo.
- anche il personale di istituzioni culturali che possiedono beni culturali mobili d'importanza nazionale dovrà poter usufruire dell'istruzione offerta dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

La procedura di consultazione è durata dal 15 marzo 2013 al 24 giugno 2013. Sono stati invitati a prendere posizione settanta tra enti e associazioni. Complessivamente sono pervenute 57 risposte (in una si rinuncia espressamente a prendere posizione):

26 cantoni

5 partiti politici

14 organizzazioni/associazioni

12 altri (non invitati)

B. Elenco dei destinatari

(*risposta pervenuta)

Cantoni

Tutti i cantoni *

Conferenza dei governi cantonali (CdC)

Partiti politici

BDP Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz

PBD Parti bourgeois-démocratique Suisse

PBD Partito borghese democratico

CVP Christlichdemokratische Volkspartei *

PDC Parti démocrate-chrétien

PPD Partito popolare democratico

Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis

EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz

PEV Parti évangélique suisse

PEV Partito evangelico svizzero

FDP. Die Liberalen *

PLR. Les Libéraux-Radicaux

PLR. I Liberali Radicali

GPS Grüne Partei der Schweiz*

PES Parti écologiste suisse

PES Partito ecologista svizzero

GB Grünes Bündnis (Mitglied GPS)

AVeS Alliance Verte

AVeS Alleanza Verde

glp Grünliberale Partei

pvl Parti vert' libéral

pvl Partito verde liberale

Lega dei Ticinesi (Lega)

Mouvement Citoyens Romand (MCR)

SVP Schweizerische Volkspartei *

UDC Union Démocratique du Centre

UDC Unione Democratica di Centro

SPS Sozialdemokratische Partei der Schweiz *

PSS Parti socialiste suisse

PSS Partito socialista svizzero

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband
Association des Communes Suisses
Associazione dei Comuni Svizzeri

Schweizerischer Städteverband *
Union des villes suisses
Unione delle città svizzere

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna
Le Groupement suisse pour les régions de montagne

Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss business federation

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) *
Union suisse des arts et métiers (USAM)
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV) *
Union patronale suisse
Unione svizzera degli imprenditori

Schweizerischer Bauernverband (SBV)
Union suisse des paysans (USP)
Unione svizzera dei contadini (USC)

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)
Association suisse des banquiers (ASB)
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Swiss Bankers Association

Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB)
Union syndicale suisse (USS)
Unione sindacale svizzera (USS)

Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)

Travail.Suisse

Altre cerchie interessate

Verein Schweizer Archivarinnen und Archivare (VSA)*
Association des archivistes suisse
Associazione degli archivisti svizzeri

Verband der Museen der Schweiz (VMS)
ICOM Schweiz - Internationaler Museumsrat
Association des musées suisse (AMS)
ICOM Suisse - Conseil international des musées
Associazione dei musei svizzeri (AMS)
ICOM Svizzera - Consiglio internazionale dei musei

ICOMOS Schweiz*
ICOMOS Suisse
ICOMOS Svizzera

Bibliothek Information Schweiz (BIS)*
Bibliothèque information suisse
Biblioteca informazione svizzera

Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE)*
Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE)
Centro nazionale d'informazione per la conservazione dei beni culturali (NIKE)

Konferenz der Schweizer Denkmalpflege (KSD)*
Conférence suisse des conservatrices et conservateurs des monuments (CSCM)
Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM)

Konferenz der Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen (KSKA)*
Conférence suisse des archéologues cantonaux (CSAC)
Conferenza svizzera degli archeologi cantonali (CSAC)

Schweizerische Gesellschaft für Kulturgüterschutz (SGKGS)*
Société suisse pour la protection des biens culturels (SSPBC)
Società svizzera per la protezione dei beni culturali (SSPBC)

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK)*
Société d'histoire de l'art en suisse (SHAS)
Società di storia dell'arte in svizzera (SSAS)

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft
Institut suisse pour l'étude de l'art
Istituto svizzero di studi d'arte

SBB
CFF
FFS

Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker
in der Schweiz (VKKS)*
Association suisse des historiens et historiennes de l'art (ASHHA)
Associazione svizzera degli storici e delle storiche dell'arte (ASSSA)

Schweizer Heimatschutz*
Patrimoine suisse
Heimatschutz Svizzera

Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK)*
Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)

Altri (non interpellati)

Arbeitsgemeinschaft für die provinzial-römische
Forschung der Schweiz (ARS)
Associazione per l'archeologia romana in Svizzera (ARS)

Archäologie Schweiz
Archeologia Svizzera

Centre Patronal (CP)

DOMUS ANTIQUA HELVETICA (DAH)

Eidg. Kommission für Kulturgüterschutz
Commissione federale per la protezione dei beni culturali

Fachstelle für Kulturgüterschutz c/o Kt. Denkmalpflege
Kt. LU

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie
des Mittelalters und der Neuzeit (SAM)
Gruppo di lavoro svizzero per l'archeologia del Medio Evo e dell'epoca moderna (SAM)

Schweizerischer Burgenverein
Associazione svizzera dei castelli

Schweizerischer Verband für Konservierung und Restaurierung
Associazione svizzera per la conservazione e il restauro

Schweizerischer Zivilschutzverband
Federazione svizzera della protezione civile

Traditions pour Demain
Tradizioni per Domani
Traditions for Tomorrow

Universität Genf, Prof. Dr. M.-A. Renold
Università di Ginevra, prof. Dr. M.-A. Renold

C. Risultati della consultazione

1. Riassunto

La revisione totale della legge per la protezione dei beni culturali è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte degli interpellati. L'aspetto principale, ossia l'estensione del campo d'applicazione della LPBC a catastrofi e situazioni d'emergenza in seguito al mutato quadro dei pericoli, viene vista come una necessità. L'orientamento della revisione è particolarmente ben accolto dai Cantoni, dai partiti politici e dalla maggior parte delle istituzioni e delle organizzazioni come pure dal CICR, considerato che agevola la pianificazione e l'attuazione di misure efficaci di prevenzione e di contenimento dei danni.

Tutti i Cantoni, la maggior parte delle organizzazioni e tre partiti politici sono fortemente contrari alla cancellazione dei sussidi federali finora corrisposti per l'allestimento delle documentazioni di sicurezza, con la motivazione che ciò pregiudicherebbe la conservazione a lungo termine dei dati relativi a beni culturali importanti. In particolare viene contestato il fatto che la Confederazione determina quali misure di protezione sono necessarie, senza però sostenere materialmente i Cantoni nella loro attuazione. In questo contesto si rimanda anche agli obblighi sanciti dalla Convenzione dell'Aia e dal relativo Secondo Protocollo. In tempo di pace, i beni culturali presenti sul suolo Svizzero devono essere tutelati contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato. A questo scopo devono essere adottate misure adeguate. Questo obbligo concerne sia i Cantoni, sia la Confederazione. Se si dovesse insistere nella cancellazione dei sussidi federali, diversi Cantoni chiedono di essere prosciolti dai loro obblighi in questo settore e sgravati in egual misura. Sono inoltre criticate le esigue prestazioni di sostegno, soprattutto di natura finanziaria, elargite dalla Confederazione, in particolare per beni culturali d'importanza nazionale e per i siti patrimonio dell'umanità.

Sei Cantoni e un'associazione (SSC) sollevano la questione della costituzionalità di alcuni aspetti della revisione, mettendo in dubbio ad esempio la competenza per disciplinare la protezione dei beni culturali in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza. Viene inoltre criticata la soppressione di disposizioni di rilevanza cantonale. Al contempo però, alcune organizzazioni e un partito politico (PS) sottolineano espressamente che la nuova legge non viola la sovranità dei Cantoni in materia di beni culturali ai sensi dell'art. 69 Cost.

La maggior parte dei Cantoni, alcuni partiti e associazioni, e in particolare le organizzazioni specializzate, accolgono favorevolmente l'istruzione del personale delle istituzioni culturali. Questa permetterebbe infatti di garantire una protezione efficace dei beni culturali, poiché in caso d'emergenza sarebbero le istituzioni stesse ad essere maggiormente sollecitate e a doversi fare carico delle misure adottate.

Diversi Cantoni sono esplicitamente favorevoli alla consulenza e al sostegno da parte della Confederazione.

Criticato viene unicamente il fatto che la Commissione federale per la protezione dei beni culturali, che affianca il Consiglio federale nelle questioni inerenti ai beni culturali come comitato tecnico, non venga citata nel testo di legge.

I contenuti più importanti delle risposte pervenute si possono riassumere nei punti seguenti:

- Indirizzo generale: l'orientamento generale della revisione è stato giudicato positivo e la maggior parte dei cambiamenti ritenuti opportuni.
- Disposizioni generali (art. 1): l'estensione tematica della legge sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato alle catastrofi e alle situazioni d'emergenza viene in gran parte accolta favorevolmente, non da ultimo considerato il mutato contesto di minaccia.

- Definizioni (art. 2 lett. b): diversi Cantoni e associazioni chiedono che i rifugi per beni culturali possano essere utilizzati, oltre che come depositi protetti per beni culturali d'importanza nazionale, anche per oggetti d'importanza regionale.
- Compiti e collaborazione nel campo della protezione dei beni culturali (art. 4 lett. b): i Cantoni e le organizzazioni culturali approvano la nuova denominazione dell'inventario. Ritengono tuttavia che la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nell'ambito dell'inventario PBC non sia definita in modo abbastanza chiaro. La maggior parte dei Cantoni e delle associazioni criticano il fatto che non venga citata la commissione extraparlamentare per la protezione dei beni culturali (Commissione federale della protezione dei beni culturali) e definita la sua funzione.
- Istruzione (art. 4 lett. h): l'istruzione da parte della Confederazione di personale specializzato delle istituzioni culturali è considerata positiva. Si chiede tuttavia che la formazione sia tenuta in collaborazione con le istituzioni culturali. Singoli Cantoni chiedono che sia possibile istruire personale di istituzioni culturali anche per beni culturali d'importanza regionale.
- Compiti dei Cantoni (art. 5 cpv. 4): numerose organizzazioni e Cantoni fanno notare che il catalogo dei pericoli stilato per la pianificazione delle misure d'emergenza non deve tenere conto solo di incendi e crolli di edifici, ma anche dei pericoli legati all'acqua e agli smottamenti (frane, colate di fango, ecc.).
- Misure per la protezione dei beni culturali (art. 6 cpv. 2): tenendo conto delle competenze costituzionali della Confederazione, diversi Cantoni chiedono di limitare ai beni culturali d'importanza nazionale le misure di protezione civili in vista di catastrofi e situazioni d'emergenza. Diversi Cantoni chiedono inoltre informazioni più precise in merito alle conseguenze finanziarie e alle competenze in relazione a queste misure.
- Categorie di protezione (art. 7): i Cantoni chiedono una maggiore partecipazione della Confederazione anche nell'ambito della procedura per l'ottenimento dello statuto di protezione speciale e di protezione rafforzata: l'inoltro della domanda da parte della Confederazione all'UNESCO deve, a loro avviso, avvenire in stretta collaborazione con il Cantone in cui si trova il bene culturale oggetto della domanda. È inoltre auspicato che la procedura sia la stessa per entrambe le categorie di protezione.
- Contrassegno «scudo dei beni culturali» (art. 11 cpv. 2): sono diversi i Cantoni e le organizzazioni che accolgono favorevolmente la possibilità di apporre il contrassegno già in tempo di pace.
- Deposito protetto (art. 12): la creazione di un deposito protetto per beni culturali provenienti da Stati in cui sono minacciati da conflitti armati è considerata una misura utile. Diversi Cantoni e organizzazioni fanno tuttavia notare che in caso d'evento anche loro potrebbero avere bisogno di fare capo a depositi della Confederazione, ad esempio per custodirvi temporaneamente archivi o collezioni di musei.
- Finanziamento (art. 13): praticamente tutti i Cantoni, la maggior parte delle organizzazioni specializzate e tre partiti politici trovano inaccettabile che vengano soppressi i sussidi federali per l'allestimento di documentazioni di sicurezza. Il sostegno finanziario, per quanto esiguo, sarebbe infatti di cruciale importanza. Inoltre la cancellazione dei sussidi trasmetterebbe un segnale contraddittorio: da un lato si continua a sottolineare l'importanza delle documentazioni di sicurezza, dall'altro però la Confederazione prevede di ritirarsi sul piano finanziario. Ciò sarebbe discutibile anche considerato che con la ratifica della Convenzione dell'Aia del 1954 e dei relativi Protocolli aggiuntivi la Svizzera assume una funzione di coordinamento e di esempio per gli altri Stati. Diversi Cantoni criticano in particolare il fatto che il sostegno finanziario sia stato stralciato dalla legge ancora prima che il Parlamento abbia deciso in merito. Per questo sono numerosi i Cantoni che chiedono di essere sollevati dall'obbligo di allestire delle documentazioni di sicurezza se la Confederazione dovesse effettivamente rinunciare a partecipare a questa misura.

2. Risposte in dettaglio (LPBC)

Ingresso

SSPBC, SCR

Dopo l'elenco delle basi legali dovrebbe figurare l'intenzione del legislatore di garantire la protezione e la tutela dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza.

Università di Ginevra, Prof. Dr. Renold

... deploriamo che il preambolo non faccia riferimento né all'evoluzione della consuetudine nel diritto internazionale concernente la protezione del patrimonio culturale in tempo di pace e in caso di conflitto armato, né alle disposizioni degli articoli 8 (2)(b)(ix) e 8 (2)(e)(iv) dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, e neppure a quelle dell'articolo 3(d) dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex-lugoslavia concernenti la distruzione internazionale di patrimonio culturale.

Art. 1 Oggetto

Canton GE

Le definizioni dei termini «catastrofe» e «situazione d'emergenza» sono troppo restrittivi e devono essere rivisti.

ICOMOS Suisse, NIKE, CSCM, ASSSA, Heimatschutz Svizzera, ARS, Associazione svizzera dei castelli, DAH, SAM

L'estensione del campo d'applicazione della legge è espressa chiaramente nel titolo e nell'articolo 1. Questa estensione tematica è opportuna e tiene conto delle necessità, poiché fornisce alla protezione dei beni culturali la legittimazione necessaria per attivarsi anche in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza in tempo di pace. Ciò non contrasta in alcun modo la sovranità dei Cantoni ai sensi dell'art. 69 Cost.

Canton VD

A questo stadio della procedura, il Consiglio di Stato del Canton Vaud auspica l'esame, sotto la vostra autorità, di misure d'accompagnamento finanziarie per i Cantoni e i Comuni.

Canton VS

Nel primo articolo di questo progetto di legge, che comporta un ampliamento delle responsabilità e dei campi d'intervento della protezione dei beni culturali, non è prevista nessuna misura finanziaria di accompagnamento o di aiuto supplementare. Queste nuove responsabilità, che implicano un investimento importante, sono dunque lasciate principalmente a carico dei Cantoni e dei Comuni.

FSPC

L'estensione della protezione a catastrofi e situazioni d'emergenza è considerata molto positiva.

Centre Patronal

Il progetto di legge posto in consultazione è, una volta di più, un tentativo della Confederazione di immischiarsi subdolamente negli affari cantonali, di imporre nuovi obblighi, di irrigidire il quadro legale, in breve, di ridurre il margine di manovra dei Cantoni. Questa incresciosa tendenza alla centralizzazione deve essere fermata e rigettiamo pertanto il progetto di legge, in ogni caso per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione.

SSPBC, analogamente SCR, Tradizioni per domani

Alla lettera a) deve essere ripreso l'art. 2 dell'attuale LPBC. I termini «tutela» e «rispetto» sono pilastri fondamentali della protezione dei beni culturali e devono quindi essere citati e definiti. Pertanto la lett. a) diventa la nuova lett. b), e la lett. b) diventa lett.c).

Canton GR

Nel rapporto esplicativo (pag. 7) occorre precisare che la protezione civile si limita ad aiutare a garantire una protezione efficace dei beni culturali.

Associazione delle città svizzere

Proposta di modifica della lettera b): «i compiti di Confederazione e Cantoni *nonché città e comuni* e la loro collaborazione nel campo della protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza.»

Art. 2 Definizioni

SSPBC, analogamente SCR, Tradizioni per domani

Le definizioni dell'atto normativo attuale devono essere mantenute (lett. a-c). Un rimando all'art. 1 della Convenzione non è sufficiente.

Viene proposto di optare per una definizione generale dei luoghi di custodia dei beni culturali mobili, basata sulle definizioni della Convenzione e dei relativi Protocolli. I diversi tipi di luoghi di custodia con caratteristiche particolari potrebbero essere definiti nell'ordinanza del Consiglio federale.

Cantoni AR, BL, GL, GR, NW, SZ, TG, UR, VD

Chiedono di completare la lettera b) come segue: «depositi protetti per gli oggetti più importanti di collezioni e archivi di beni culturali d'importanza nazionale *e regionale.*»

PS

Chiede di completare la lettera b) come segue: «rifugi per beni culturali: depositi protetti per gli oggetti più importanti di collezioni e archivi di beni culturali d'importanza nazionale *e regionale.*»

Canton GE

Ritiene che la formulazione della lettera b sia troppo restrittiva.

FSPC

La specificazione «d'importanza nazionale» deve essere cancellata. I rifugi sono importanti anche per il deposito di beni culturali d'importanza regionale e locale.

Canton AG

Let. c): per quanto riguarda il deposito protetto va sottolineato che la Svizzera è il primo Stato a livello mondiale a creare le basi legali per la messa a disposizione di un luogo sicuro per la custodia temporanea di beni culturali gravemente minacciati.

Canton SH

Let. c): la disposizione è considerata positiva, ma non deve indurre a ridurre i mezzi finanziari per la protezione civile in patria.

Art. 3 Compiti della Confederazione

SSPBC, analogamente SCR

Proposta: cpv.1 «La Confederazione prepara ed esegue le misure di protezione, *compresa la*

documentazione di sicurezza, per i beni culturali di sua proprietà, che le sono affidati o per i quali è responsabile in altro modo.»

SSPBC, per analogia SCR

Proposta: cpv. (nuovo) «*Coordina e sorveglia le misure adottate per la protezione di beni culturali d'importanza internazionale e nazionale.*»

Cantoni AI, BS, OW, SG, TG, KSD, SH per analogia, SCR

Cpv. 2: in virtù della legislazione vigente, non solo l'UFPP, ma la Confederazione nel suo insieme deve assumere il compito di sostenere i Cantoni nella preparazione e nell'esecuzione delle misure PBC. Inoltre la Confederazione deve contribuire alla messa in atto degli obblighi di tutela in caso di conflitto armato contratti con la sottoscrizione della Convenzione dell'Aia e del relativo Secondo Protocollo.

Proposta: «... e sostiene i Cantoni nella preparazione e nell'esecuzione delle misure per beni culturali d'importanza nazionale di loro competenza (variante 1: per beni culturali la cui conservazione rientra nell'interesse politico della Svizzera / Variante 2: per beni culturali d'importanza nazionale e regionale), in particolare tramite lo stanziamento di mezzi finanziari».

PS

Proposta: cpv. 2bis (nuovo): «*La Confederazione sostiene i Cantoni nella messa in atto di corsi di perfezionamento e nell'allestimento di documentazioni di sicurezza.*»

FSPC

Proposta: cpv. 2, nuova formulazione: «*Prescrive misure vincolanti... .*»

Cantoni AI, BS, OW, SG, TG, ZG, KSD, SH, SCR per analogia

Cpv. 3: conformemente alle spiegazioni dovrebbero essere compresi anche contatti con gli enti cantonali della protezione dei beni culturali, con gli enti cantonali della tutela dei monumenti storici, con gli archeologi cantonali o con le associazioni specializzate. Ciò deve rispecchiarsi nel testo di legge.

Proposta: «*Intrattiene contatti nel settore della protezione dei beni culturali con gli enti cantonali specializzati, con le associazioni specializzate e anche a livello internazionale.*»

Unione delle città svizzere, SCR

Proposta: cpv. 3 «*Intrattiene contatti a livello nazionale e internazionale nel settore della protezione dei beni culturali.*»

Canton GE

Cpv. 4: nel momento in cui saranno fissate le esigenze minime in materia di formazione, la Confederazione dovrà imperativamente prendere le relative decisioni d'intesa con le istituzioni culturali interessate, tenuto conto del carico finanziario che potrebbe conseguire.

Canton BL, per analogia si esprimono anche AR, GL, GR, NW, TG, NE, CSSM

cpv. 5: il lavoro di classificazione dei beni culturali in categorie e la definizione dei criteri necessari dovrebbe aver luogo in collaborazione con i Cantoni.

Proposta: «*Il Consiglio disciplina, in collaborazione con i Cantoni, la classificazione dei beni culturali in categorie e stabilisce i criteri.*»

Si pone inoltre la domanda in quali categorie specifiche vengano classificati i beni culturali dal Consiglio federale. Sarebbe opportuna una definizione più precisa.

ICOMOS Suisse, NIKE, SSAS, ASSA, Heimatschutz Svizzera, SAM, Archeologia Svizzera, Associazione svizzera dei castelli, DAH, I Verdi

Proposta: cpv. 5 «*Il Consiglio federale disciplina, in collaborazione con i Cantoni, la classificazione dei beni culturali in categorie e stabilisce i criteri.*»

BIS

Partiamo dal presupposto che la classificazione dei beni culturali da parte del Consiglio federale avvenga in collaborazione con enti specializzati.

Ente PBC Ct LU

Il Cantone chiede che venga sancito chiaramente nell'atto normativo chi fissa i criteri tecnici per la valutazione dei beni culturali.

SCR

Proposta: (nuovo cpv.): manca un'indicazione relativa alla competenza della Confederazione per la messa a disposizione di depositi sicuri («safe haven») (...).

Art. 4 Compiti dell'Ufficio federale della protezione della popolazione

Canton NE

L'articolo 4 lett. a della nuova legge prevede che la Confederazione tenga un inventario dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale (Inventario PBC), lo sottoponga al Consiglio federale e lo pubblichi. Mentre la designazione dei beni culturali d'interesse nazionale rientra in tutta evidenza nella sfera di competenza della Confederazione, la ripartizione dei compiti tra quest'ultima e i Cantoni per la designazione degli oggetti d'interesse regionale dovrebbe invece essere definita chiaramente.

Canton LU, ente PBC Ct LU, per analogia BS

In futuro la Confederazione non intende più partecipare al finanziamento delle documentazioni di sicurezza. L'intenzione espressa nel messaggio di trasmettere il compito ai Cantoni e di rinunciare al finanziamento è inaccettabile. Per questo motivo l'aspetto dei sussidi federali deve essere ancorato nella legge come finora:

Proposta lett. b: «consiglia le autorità cantonali nelle questioni inerenti alla protezione dei beni culturali e le assiste *anche finanziariamente* nella preparazione e nell'esecuzione delle misure *edilizie e di altro genere* di loro competenza.»

CSAC

L'intenzione espressa nel messaggio di trasmettere questo compito ai Cantoni e di rinunciare al finanziamento è inaccettabile. L'aspetto relativo ai sussidi federali deve essere ancorato nella legge come finora. Pertanto l'articolo 4 lettera b. dovrebbe essere completato come segue:

Proposta: lett. b: «consiglia le autorità cantonali nelle questioni inerenti alla protezione dei beni culturali e le assiste *anche finanziariamente* nella preparazione e nell'esecuzione delle misure *edilizie e di altro genere* di loro competenza.»

Associazione delle città svizzere

Proposta: lett. b) «consiglia le autorità cantonali *e comunali* nelle questioni inerenti alla protezione dei beni culturali e le assiste nella preparazione e nell'esecuzione delle misure di loro competenza».

Canton TI

Proposta di modifica:

lett. d): «gestisce ~~un~~ l'inventario dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale (Inventario PBC) , lo sottopone al Consiglio federale per approvazione e lo pubblica.»

CSAC

Let. d): la formulazione scelta fa nascere delle incongruenze, sia in relazione all'Inventario PBC, sia rispetto alla prassi attuale. L'inventario PBC viene approvato come finora dal Consiglio federale. Secondo la nuova legge, «il Consiglio federale disciplina la classificazione dei beni culturali in categorie e stabilisce i criteri» (cfr. art. 3 cpv. 5). Finora questo compito era svolto dalla Commissione federale della protezione dei beni culturali, composta da specialisti, che ora non è neppure più citata nella legge.

SSAS, per analogia SSPBC, SCR, I Verdi

Letto d): siamo d'accordo con la nuova denominazione dell'inventario. Il fatto che l'approvazione sia chiaramente disciplinata è positivo. L'articolo 4 lettera d) dovrebbe tuttavia essere armonizzato con l'articolo 5 cpv. 2. (...) Prima di inserire un bene culturale privato in un inventario federale o cantonale dovrebbe essere consultato il proprietario, poiché si tratta di un'ingerenza nella proprietà privata. La relativa disposizione dell'attuale art. 4 cpv. 3 LPBC deve pertanto essere mantenuta.

ICOMOS Suisse, NIKE, CSSM, ASSSA, Heimatschutz Svizzera, SAM, Associazione svizzera dei castelli, DAH, I Verdi

Cpv. d): approvano la nuova designazione dell'inventario

Canton AG

Letto. g): la legge federale rivista prevede, nel suo art. 4 lett. g, che i quadri della protezione civile competenti per la protezione dei beni culturali vengano istruiti dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). Va però tenuto conto che questo cambiamento potrebbe richiedere una fase di transizione nel nostro Cantone.

SSAS, SSPBC, SCR

lett. g): sono dell'opinione che l'UFPP deve essere responsabile dell'istruzione di base dei quadri della PBC. Il perfezionamento orientato alla pratica deve invece essere di competenza dei Cantoni, ad esempio nell'ambito di esercitazioni d'intervento combinate con i pompieri, la polizia e altre persone qualificate per gli interventi d'emergenza in relazione alla PBC.

Canton VS

Nell'ambito dei compiti dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, all'articolo 4 capoversi g e h si parla di un'estensione della nozione di personale della PBC, la nuova legge permettendo in effetti alla Confederazione di integrare nella sua formazione i responsabili di altre istituzioni culturali per i beni culturali d'interesse nazionale. Si tratta di una misura positiva e incoraggiamo vivamente la Confederazione ad ampliare il suo campo di formazione non solo al personale delle istituzioni culturali, ma anche al personale dei servizi d'emergenza (polizia, pompieri, ecc.).

Letto. h): proponiamo di aggiungere i differenti corpi d'intervento.

Canton FR

Letto. g) e h): la Confederazione assicura l'istruzione dei quadri cantonali della PBC e può formare il personale di istituzioni culturali di tutto il Paese, questo nella legittima preoccupazione di «offrire un'istruzione specializzata unitaria».

Cantoni AI, BS, OW, SG, TG, ZG, CSSM, SH per analogia

Letto. h): una protezione dei beni culturali efficace e al passo con i tempi non può limitarsi unicamente alla protezione dei beni culturali. La collaborazione con le organizzazioni partner nel campo della sicurezza e in particolare con le istituzioni culturali e i responsabili dei beni riveste un'importanza centrale.

Proposta letto. h): «istruisce il personale di istituzioni culturali nel campo della protezione dei beni culturali...»

BIS

Letto. h): il BIS è co-responsabile per l'istruzione di base degli specialisti I+D e offre un programma di perfezionamento qualificato. Per questo motivo ci pare opportuno che l'UFPP concepisca, organizzi e svolga le relative offerte d'istruzione in collaborazione con noi (...).

Canton GE

Letto. h): al momento di fissare le esigenze minime dell'istruzione, tenuto conto del carico finanziario che potrebbe derivarne, la Confederazione dovrà prendere le relative decisioni d'intesa con le istituzioni culturali interessate.

Canton VD

Lett. h): riteniamo inoltre positivo l'ampliamento della definizione di personale PBC. In effetti, la nuova legge permette alla Confederazione di integrare nella sua istruzione il personale delle istituzioni culturali (archivi, musei e biblioteche) con beni culturali d'interesse nazionale. Si tratta di una misura efficace, poiché queste persone saranno le prime ad essere consultate in caso d'emergenza.

ICOMOS Suisse, NIKE, SSAS, ASSSA, SAM, Archeologia Svizzera, Associazione svizzera dei castelli, DAH

Lett. h): è molto positivo il fatto che d'ora in avanti, oltre ai quadri della protezione civile, l'Ufficio federale della protezione della popolazione potrà istruire il personale di istituzioni culturali nel campo della protezione dei beni culturali.

CICR

Lett. h): la possibilità offerta all'UFPP di formare anche il personale delle istituzioni culturali ci pare positiva e permetterà sicuramente di migliorare la protezione dei beni culturali in generale.

Cantoni AR, BE, BL, GL, GR, NW, SZ, UR, SH per analogia

Proposta: nuova lett. i): «Sostiene i Cantoni nello svolgimento di corsi di perfezionamento».

SCR, SSPBC per analogia

Proposta: lett. (nuova): manca un paragrafo sui compiti dell'UFPP in relazione al «deposito sicuro» («safe haven»).

Art. 5 Compiti dei Cantoni

Canton AG

S'impone l'adattamento della terminologia al nuovo titolo della legge federale in questione. Ovviamente devono essere completate anche le relative disposizioni esecutive. Vi rientra in particolare l'estensione derivante dalle misure in relazione a catastrofi e situazioni d'emergenza di origine naturale e antropica ai sensi degli obblighi descritti nell'articolo 5, capoversi da 3 a 6. Questa estensione costituisce il fulcro della presente revisione.

Canton TI

Proposta di modifica:

«¹ I Cantoni designano un ufficio competente per ~~la tutela~~ la protezione dei beni culturali.

² Designano i beni culturali ~~situati~~ *siti* sul ~~proprio~~ *loro* territorio che devono essere protetti in caso di conflitto armato, catastrofe o situazione d'emergenza.

³ Allestiscono documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza dei ~~propri~~ *siti sul loro territorio* beni culturali.

⁴ Allestiscono documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza dei ~~propri~~ beni culturali».

Canton BE, per analogia AR, BL, FR, NW, UR

Riteniamo increscioso il fatto che, nonostante secondo l'articolo 5 della nuova legge l'allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza rimanga compito dei Cantoni, come si evince dal relativo messaggio (vedi pag. 15 ss.), in base alla legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 è prevista la soppressione dei sussidi federali nell'ambito di questi lavori. I sussidi federali pari al 20 per cento versati finora per l'allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza sono indispensabili. Considerata la precaria situazione finanziaria, il Cantone non è in grado di sostituire questi mezzi. Chiediamo pertanto di rinunciare alla prevista

cancellazione dei sussidi e di riprendere l'articolo 25 dell'attuale LPBC nella nuova versione della legge. Nel caso in cui i sussidi venissero ugualmente soppressi, la misura deve essere accompagnata da uno sgravio dei Cantoni inteso come sollevamento da determinati compiti.

Canton FR

La prevista soppressione dei sussidi federali è un fattore controproducente per la coesione nazionale. In effetti, i comuni che elaborano questo tipo di documenti, d'intesa con i Cantoni (un inventario di archivi ad esempio), apprezzerrebbero molto il versamento di sussidi federali, spesso determinanti per l'attuazione di un progetto. Queste collettività locali si sentono riconosciute e valorizzate grazie all'aiuto della Confederazione.

Da notare inoltre che il progetto di legge avalla la soppressione dei sussidi per le documentazioni di sicurezza ancora prima che il pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 sia stato varato dal parlamento.

Canton LU, ente PBC LU

L'intenzione espressa nel messaggio di trasmettere il compito ai Cantoni e di sopprimere i sussidi è inaccettabile per i Cantoni.

AAS

L'allestimento di documentazioni di sicurezza non può essere interamente delegato ai Cantoni. Secondo l'Associazione svizzera degli archivisti la Confederazione deve continuare a contribuire finanziariamente a questi lavori, in caso contrario non sarebbe possibile adempiere il mandato legale. Solo così si può garantire anche la realizzazione di piccoli progetti e la conservazione a lungo termine dei dati concernenti i beni culturali più importanti della Svizzera.

FSPC

Cpv 2: «Designano... e tengono un inventario degli oggetti d'importanza locale.»

Dato che la Confederazione tiene un inventario dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale (vedi articolo 4, capoverso d), sarebbe coerente e importante che i Cantoni ne tenessero uno dei beni culturali d'importanza locale.

Cantoni AI, BS, OW, SG, SH, TG

Cpv. 3: secondo la legge attuale (art. 10 e art. 11 LPBC), il compito di allestire documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza è limitato ai beni culturali immobili particolarmente degni di protezione. In pratica, finora Confederazione e Cantoni hanno finanziato e co-finanziato misure di protezione per beni culturali d'importanza nazionale e regionale. Con la nuova disposizione viene a mancare il criterio della particolarità.

Proposta: «Allestiscono documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza dei loro beni culturali *particolarmente degni di protezione*». Canton BS inoltre (Variante: «dei loro beni culturali *d'importanza nazionale e regionale*»).

Canton ZG

Cpv. 3, Proposta: «Allestiscono, dei loro beni culturali *particolarmente degni di protezione*, documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza *che devono essere conservate separate dagli originali*».

CSSM

Cpv. 3, proposta: «Allestiscono documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza dei loro beni culturali *d'importanza nazionale e regionale*».

Cantoni AI, BS, OW, SG, SH, TG, CSSM nonché SSPBC, SCR per analogia

Cpv. 4: non è comprensibile per quale motivo in questo capoverso siano citati esplicitamente solo fuoco e crollo di edifici e non ad esempio l'acqua. Occorre qui una formulazione che comprenda tutti i possibili eventi. Il compito deve tuttavia essere ristretto ai beni culturali d'importanza nazionale, dato che la competenza della Confederazione nel campo della protezione civile dagli effetti dei conflitti armati è limitata principalmente ai beni culturali d'impor-

tanza nazionale, e unicamente a questi nel caso di catastrofi e situazioni d'emergenza.

Proposta: «Pianificano misure d'emergenza per la protezione dei beni culturali d'importanza nazionale contro i rischi d'incendio, crollo di edifici, danni dovuti all'acqua, scoscendimenti e altri eventi dannosi».

Canton GE

Cpv. 4: «Pianificano misure d'emergenza in vista di catastrofi o situazioni d'emergenza che potrebbero danneggiare dei beni culturali.»

Canton JU

Cpv. 4: «Pianificano misure d'emergenza per il caso di conflitti armati, catastrofi o situazioni d'emergenza.»

Canton SO

Cpv. 4: «Pianificano misure d'emergenza per la protezione contro catastrofi e situazioni d'emergenza di origine naturale o antropica.»

Canton UR

Cpv. 4: «Pianificano misure d'emergenza in particolare per la protezione contro i rischi d'incendio, acqua e crollo di edifici nonché contro pericoli quali catastrofi e situazioni d'emergenza.»

Canton ZG

CPV. 4: «Pianificano misure d'emergenza per la protezione contro i rischi d'incendio, acqua e crollo di edifici.»

Canton VS

Nel quarto capoverso sarebbe importante specificare che queste misure devono essere adottate per tutti i casi di sinistro e non solo per l'incendio e il crollo di edifici...

Cantoni AI, BS, OW, SG, TG, CSSM

Cpv. 5: ... costituisce una nuova prescrizione. Ai sensi dell'art. 46 cpv. 4 LPPC, i Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni. Il nuovo cpv. 5 tuttavia obbliga i Cantoni a mettere a disposizione locali idonei. Giusta l'art. 46 cpv. 4 LPPC possono però delegare questo obbligo ai proprietari e ai possessori. In base alla nuova disposizione, per i beni culturali di loro proprietà devono in ogni caso realizzare dei rifugi per beni culturali.

Canton VD, VS per analogia

Fino ad oggi la Confederazione sosteneva la creazione di rifugi per mezzo di sussidi, versati in rapporto alla superficie di rifugio realizzata. Il controllo della loro manutenzione è un compito assegnato alle regioni di protezione civile. Questa nuova disposizione relativa alla messa a disposizione di rifugi per beni culturali da parte dei Cantoni non precisa le modalità in termini di responsabilità, proprietà e controllo.

Cantoni AI, BS, OW, SG, SH, TG, CSSM

Cpv. 6: La protezione civile non è in grado di far fronte da sola ai compiti di protezione dei beni culturali. Per una protezione efficace dei beni culturali anche i Cantoni dipendono dalla collaborazione con le organizzazioni partner, in particolare con i responsabili dei beni culturali. In quest'ottica l'istruzione del personale delle istituzioni culturali svolge un ruolo importante.

Proposta: «Istruiscono gli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile e possono inoltre istruire il personale di istituzioni culturali nell'ambito della protezione dei beni culturali».

Canton VD

Cpv. 6: numerosi Cantoni, tra cui il Canton Vaud, dispongono di un'istruzione gerarchizzata, organizzata in modo piramidale con gli specialisti, i capi gruppo, i capi sezione e gli ufficiali della PBC. È deplorabile che in occasione della revisione della LPBC non si sia fatta menzione degli sviluppi avvenuti nei Cantoni in relazione all'istruzione nella PBC.

SSPBC, SCR per analogia

Cpv. 6, Proposta: «Provvedono all'istruzione di base degli specialisti PBC e al perfezionamento regolare dei

quadri e degli specialisti della PBC nell'ambito di esercitazioni d'intervento con le organizzazioni partner della protezione della popolazione.»

Cantoni AI, BS, SG, TG

Cpv. 7 (nuovo): occorre una disposizione dichiarativa che chiarisca che la regolamentazione di misure di prevenzione e gestione dei danni per beni culturali d'importanza regionale e locale in relazione a catastrofi e situazioni d'emergenza, ad eccezione dell'intervento della protezione civile, è di competenza dei Cantoni.

Proposta: «*La regolamentazione di misure di prevenzione e limitazione dei danni per beni culturali d'importanza regionale e locale in relazione a catastrofi e situazioni d'emergenza, ad eccezione dell'intervento della protezione civile è di competenza dei Cantoni*».

Art. 5a (nuovo): come illustrato sopra, la competenza della Confederazione non copre l'intero settore della PBC. La legislazione in materia di protezione dei beni culturali per oggetti d'importanza regionale o locale in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza è, ad eccezione dell'intervento della protezione civile, di competenza dei Cantoni. Dato che gran parte delle disposizioni in applicazione di leggi federali per misure di protezione adottate in vista di conflitti armati, indirettamente sono efficaci anche in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, e che le misure di prevenzione e fronteggiamento dei danni volte a evitare gli effetti dannosi di catastrofi e situazioni d'emergenza su oggetti d'importanza nazionale hanno funzione di esempio per le misure adottate per beni culturali d'importanza regionale e locale, è importante che Confederazione e Cantoni si coordinino ai sensi dell'art. 57 cpv. Cost.

Proposta: «*Confederazione e Cantoni coordinano i loro sforzi nel campo della protezione dei beni culturali contro gli effetti di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza*».

FSPC

Cpv. 7 (nuovo): «*Informano i quadri della PBC in merito alle particolarità cantonali nella PBC e impartiscono incarichi chiari*».

Art. 6 Misure per la protezione dei beni culturali

Canton AG

Art. 6: s'impone l'adattamento della formulazione al nuovo titolo della legge. Ovviamente devono essere completate anche le relative disposizioni esecutive. Vi rientra in particolare l'estensione a misure per catastrofi e situazioni d'emergenza di origine naturale e antropica secondo gli obblighi descritti nell'art. 6 cpv 2 (...). Questa estensione costituisce il fulcro della presente revisione.

BIS

Art. 6: a nostro avviso, nel rapporto esplicativo manca un orientamento strategico preciso per quanto attiene alle misure di protezione dei beni culturali.

Cantoni AI, BS, SG, TG, per analogia ZG

Art. 6: In base alle competenze federali sancite dalla Cost. citate in ingresso, il compito di tutela ai sensi dell'art. 6 LPBC deve interessare solo beni culturali d'importanza nazionale, almeno per quanto concerne le misure di protezione in ambito civile atte a evitare o attenuare gli effetti dannosi di una catastrofe o una situazione d'emergenza sui beni culturali.

Proposta cpv. 1: «*La protezione dei beni culturali d'importanza nazionale comprende la loro tutela ai sensi dell'articolo 5 del Secondo Protocollo e il loro rispetto ai sensi dell'articolo 6 del Secondo Protocollo*».

Cpv. 2: «*Le autorità competenti adottano tutte le misure di protezione civili di carattere materiale e organizzativo atte a prevenire o attenuare gli effetti dannosi di un conflitto armato, una catastrofe o una situazione d'emergenza sui beni culturali d'importanza nazionale*».

Cantoni AR, BL, GR, NW, SZ, UR

Nota all'art. 6 cpv. 2: chi garantisce l'esecuzione delle misure di protezione descritte e ne assume i costi e quale istanza/autorità è responsabile per la loro attuazione? Sarebbe utile una formulazione più concreta in tal senso.

Canton GE

Nota all'art. 6 cpv. 2: per maggiore chiarezza sarebbe utile precisare che i piani di protezione contro il furto concernono solo i beni culturali colpiti da una catastrofe o una situazione d'emergenza e che sono oggetto di una misura di salvaguardia.

Canton BS

Proposta: l'art. 6 cpv. 2 deve essere ripreso invariato dalla vecchia LPBC. La soppressione di 700'000 franchi (sussidi federali per le documentazioni di sicurezza dei Cantoni) prevista dal pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 non è accettabile.

Art. 7 Protezione speciale

Cantoni AI, BS, OW, SG, TG, ZG, CSSM, SH per analogia

Proposta: art. 7 cpv. 1: «Il Consiglio federale può, *in collaborazione con il rispettivo Cantone*, presentare all'UNESCO una domanda per l'ottenimento della protezione speciale ai sensi degli articoli 8-11 della Convenzione per un bene culturale d'importanza nazionale.»

cpv. 2: «Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e *del rispettivo Cantone*, propone al Consiglio federale la presentazione della domanda.»

Art. 8 Protezione rafforzata

Cantoni AI, BS, OW, SG, TG, ZS, CSSM; SH per analogia

Proposta: art. 8 cpv. 1: «Il Consiglio federale può, *in collaborazione con il rispettivo Cantone*, presentare all'UNESCO una domanda per l'ottenimento della protezione rafforzata ai sensi degli articoli 10-14 del Secondo Protocollo per un bene culturale d'importanza nazionale».

Art. 8 cpv. 2: «Il DDPS, d'intesa con il DFI e *il rispettivo Cantone*, propone al Consiglio federale la presentazione della domanda».

SSPBC, SCR, Tradizioni per domani

Il primo capoverso non riporta correttamente il testo dell'art. 10 del Secondo Protocollo. Occorrerebbe una precisazione.

Art. 9 Contrassegno

Cantoni AR, GL e GR per analogia

Art. 9 cpv. 2: ci sorprende che il Consiglio federale stabilisca le direttive tecniche per la realizzazione dello scudo. A nostro avviso sarebbe piuttosto compito dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Canton GE

Le prescrizioni tecniche elaborate dal Consiglio federale vanno oltre la semplice fabbricazione del distintivo. Pertanto l'espressione «per la realizzazione» non è corretta.

SSPBC, SCR, Tradizioni per domani

Manca la rappresentazione del contrassegno della protezione speciale.

Art. 10 Uso del contrassegno

Canton GE

Art. 10 e 11: queste due disposizioni si riferiscono entrambe all'uso del contrassegno. Potrebbero pertanto essere riunite in un solo articolo.

Occorre inoltre definire le possibilità di utilizzare il contrassegno per i beni culturali d'importanza regionale.

Canton UR

Cpv. 2: A nostro avviso la disposizione con lo scudo ripetuto tre volte per i beni culturali sotto protezione speciale non è definita a sufficienza. Sarebbe utile una rappresentazione grafica.

Cpv. 3: la formulazione secondo cui i beni culturali sotto protezione rafforzata devono essere contrassegnati con almeno uno scudo è poco chiara. Il fatto di non meglio precisare il numero di scudi lascia troppo spazio all'interpretazione. Anche in questo caso sarebbe utile avere una rappresentazione concreta della disposizione degli scudi.

Art. 11 Apposizione del contrassegno

Cantoni AG, AR, UR

La nuova disposizione prevede che d'ora in avanti i Cantoni possono contrassegnare i beni culturali d'importanza nazionale siti sul loro territorio già in tempo di pace. Ciò è positivo.

Canton UR

Teme un'apposizione selvaggia in mancanza di disposizioni più chiare in merito all'apposizione del contrassegno.

SSPBC, SCR per analogia

Il secondo capoverso dovrebbe essere ev. precisato nell'ordinanza. (...) Dovrebbe inoltre essere disciplinata anche l'apposizione del contrassegno (compresa la carta d'identità del personale PBC secondo P1, allegato 1).

CICR

La possibilità offerta ai Cantoni di contrassegnare già in tempo di pace i beni culturali d'importanza nazionale siti sul loro territorio ci pare positiva.

Art. 12 Deposito protetto

Cantoni AI, BS, OW, SG, CSSM; SH per analogia

Siamo dell'opinione che un deposito protetto, o «safe haven», non costituisce uno strumento di protezione dei beni culturali utile solo nel contesto internazionale. Eventi dannosi in archivi, musei ecc. potrebbero indurre anche un Cantone a fare richiesta di custodire provvisoriamente dei beni culturali di istituzioni svizzere in uno o più depositi della Confederazione. Chiediamo pertanto di prevedere un «safe haven» anche per beni culturali svizzeri.

CICR

Anche se probabilmente di difficile attuazione in caso di conflitto armato, questa nuova disposizione ci pare adeguata; lo stesso vale per il ruolo devoluto all'UNESCO.

Centre Patronal

Questa nozione è quasi certamente difendibile, ma ci chiediamo se è proprio necessario che la Svizzera debba sempre fare opera di pioniere e impiegare fondi e risorse in persona-
le per essere «il primo Paese a proporre un servizio di questo tipo»?

Università di Ginevra, Prof. Dr. Renold

... deploriamo che non si sia approfittato della revisione per disciplinare questo aspetto in modo più dettagliato, ovvero con una definizione (art. 2 lett. C P-LPCB) e una norma che autorizzi il Consiglio federale a concludere dei trattati internazionali specifici (art. 12 P-LPBC).

A nostro avviso si dovrebbe fare in modo che la regolamentazione dettagliata proposta dall'ILA venga ripresa, totalmente o in parte, almeno nell'ordinanza.

In dettaglio, si tratterebbe di disciplinare i punti seguenti:

- la responsabilità per il deposito protetto (Guideline 4 a) ;
- il diritto applicabile in relazione al rifugio (Guideline 4 b) ;
- il rispetto delle disposizioni sull'esportazione illecita, ad eccezione dei casi in cui i beni culturali in questione vengano allontanati dal territorio del relativo Stato in circostanze che non permettono il rilascio di un certificato d'esportazione (Guideline 4 c) ;
- l'allestimento di un inventario di tutti i beni custoditi nel deposito protetto (Guideline 4 d) ;
- la restituzione dei beni culturali custoditi nel deposito protetto (Guideline 4 i)
- gli obblighi degli Stati di provenienza di fornire le informazioni necessarie allo Stato che custodisce i loro beni culturali (Guideline 5 a), di risarcire, in determinati casi, lo Stato ospite (Guideline 5 b), e di garantire la protezione e la conservazione dei beni culturali una volta ritornati in patria (Guideline 5 c).

Sezione 7: Finanziamento

ICOMOS Suisse, NIKE, SSAS, ASSSA, Heimatschutz Svizzera, SAM, ARS, Associazione svizzera dei castelli, DAH, I Verdi

Proposta: i sussidi federali per misure di natura non edilizia, in particolare per l'allestimento di documentazioni di sicurezza, non devono essere soppressi.

Commento: le documentazioni di sicurezza costituiscono, insieme all'Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale del 2009, il principale strumento per la gestione delle misure preventive in vista di danni ai beni culturali. Oltre a grandi progetti di prestigio, sono soprattutto i piccoli progetti che finora sono stati sostenuti con i sussidi federali. Se i sussidi venissero cancellati, questi importanti progetti non sarebbero più possibili. Ciò metterebbe a repentaglio la conservazione dei dati concernenti i beni culturali di grande importanza.

Art. 13 Assunzione dei costi

Ente PBC ct LU

La Confederazione non può aspettarsi che i Cantoni si lascino sobbarcare compiti della

massima importanza come la realizzazione di documentazioni di sicurezza per la PBC, senza che essa vi partecipi finanziariamente. La nuova legge deve necessariamente prevedere il versamento di sussidi federali per questi compiti di natura non edilizia, eventualmente con il rimando a una regolamentazione più dettagliata in un'ordinanza.

Canton AG

Nel Canton Argovia il fabbisogno di rifugi non è ancora interamente coperto. Per questo motivo nella nuova LPBC il versamento di sussidi federali per «misure edilizie» dovrebbe rimanere sancito analogamente al vecchio art. 23.

La soppressione di sussidi federali per «misure diverse da quelle edilizie» è considerata problematica. L'allestimento di documentazioni di sicurezza per beni culturali mobili e immobili è una delle misure di sicurezza più importanti nel campo della protezione dei beni culturali.

Questo trasferimento dei costi a carico dei Cantoni non è accettabile. Esso va a indebolire inutilmente la protezione dei beni culturali. Chiediamo che l'attuale modello finanziario, che si è dimostrato valido, venga mantenuto.

Cantoni AI, BS, OW, TG, ZG, CSSM, SH per analogia

L'art. 13 P-LPBC corrisponde in larga misura all'attuale art. 22 LPBC. Tuttavia gli art. 23, 24 e 25 dell'attuale LPBC sono stati soppressi. Queste prevedono il versamento di sussidi federali pari al 20 per cento al massimo delle spese per misure di protezione diverse da quelle edilizie, come l'allestimento di documentazioni di sicurezza o riproduzioni fotografiche di sicurezza. Per questo motivo, e in particolare in base alla co-responsabilità della Confederazione nella tutela dei beni culturali siti sul suo territorio sancita nella Convenzione dell'Aia e nel relativo Secondo Protocollo, l'art. 22 andrebbe completato con un nuovo art. 13a P-LPBC che disciplina il versamento di sussidi o aiuti finanziari.

Proposta: art. 13a (nuovo): «La Confederazione versa aiuti finanziari per la preparazione e l'esecuzione di misure di competenza dei Cantoni per i beni culturali d'importanza nazionale» (*Variante 1: «La Confederazione versa aiuti finanziari per la preparazione e l'esecuzione di misure di competenza dei Cantoni per beni culturali la cui conservazione rientra nell'interesse della Svizzera quale Stato». / Variante 2: «La Confederazione versa aiuti finanziari per la preparazione e l'esecuzione di misure di competenza dei Cantoni per beni culturali d'importanza nazionale e regionale».*)

Canton GE

Come indicato nella nostra presa di posizione, la possibilità di sovvenzionamento prevista dall'art. 24 dell'attuale legge deve essere mantenuta. A questo scopo proponiamo di riprendere il contenuto di questa disposizione come lettera dell'art. 13 del progetto di legge.

Questo finanziamento, pur rappresentando un carico modesto per la Confederazione, svolge un ruolo cruciale nella promozione della conservazione del patrimonio culturale.

Costituisce infatti un fattore determinante per la messa in atto effettiva delle misure di protezione dei beni culturali e la sua soppressione andrebbe a ridurre sensibilmente il numero di progetti realizzati.

Considerata l'implicazione e l'efficacia della Svizzera nell'applicazione della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei beni culturali, di cui si è da poco festeggiato il cinquantesimo anniversario, la soppressione dei sussidi da parte della Confederazione è un messaggio negativo per i Cantoni, che segnala il disinteresse dello Stato federale per questa tematica.

Canton GL, SO per analogia

Chiediamo che l'art. 13 venga modificato come segue:

lett. d): «La Confederazione versa sussidi per misure di protezione e per le spese derivanti dall'allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza».

Si tratta nella fattispecie di mantenere gli attuali articoli 10 e 11 in relazione agli articoli 23 e 24. Nel rapporto (...) si sottolinea a ragione il fatto che le documentazioni di sicurezza e le riproduzioni fotografiche di sicurezza (microfilm), assieme alle misure edilizie costituiscono i provvedimenti più importanti per la conservazione del patrimonio culturale. Al contempo, nel messaggio del 19 dicembre 2012 relativo alla legge federale concernente il pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, il Consiglio federale chiede la soppressione

dei sussidi federali per le documentazioni di sicurezza e le riproduzioni fotografiche di sicurezza. Ciò significherebbe 0,7 milioni di franchi di sussidi federali in meno ogni anno. Se questi contributi finanziari venissero effettivamente soppressi, i Cantoni dovrebbero essere sgravati in egual misura dei loro compiti.

Canton TI

Commento: nell'art. 5 si stabilisce il principio che i Cantoni allestiscono la documentazione di sicurezza e le riproduzioni fotografiche (microfilm) per assicurare la memoria storica dei monumenti che, causa di un conflitto armato o un evento catastrofico sarebbero distrutti. La soppressione dei sussidi federali per l'allestimento di questa documentazione – prevista nel Messaggio del 19 dicembre 2012 concernente la legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 e la conseguente abrogazione dei relativi articoli di legge, non ci trova consenzienti.

Il taglio di questi contributi sarebbe infatti una grave perdita nella politica di protezione dei beni culturali e in particolare per la conservazione della memoria storica, essendo la documentazione di sicurezza indispensabile in caso di restauri o ricostruzioni a seguito di danneggiamenti o demolizioni. Riteniamo che questa proposta contrasti con lo spirito solidale e confederale della legge in esame.

Canton VS

Per quanto concerne l'art. 13, il progetto di legge sulla protezione dei beni culturali prevede la soppressione totale dei mezzi finanziari che la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni, sotto forma di sussidi, per la realizzazione delle documentazioni di sicurezza. Questa soppressione rientra nelle misure previste dal pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. Essendo questo stato rinviato al Consiglio federale dal Consiglio nazionale, non sarà consolidato a breve. Inoltre, considerati tutti i nuovi compiti e le nuove responsabilità cui i Cantoni e i Comuni dovranno fare fronte in base alla nuova legge, è ancora più difficile da accettare che la Confederazione sopprima queste sovvenzioni. Come detto, la revisione della legge comporta investimenti supplementari (...) e in particolare nell'elaborazione di piani d'intervento. È quindi importante che questi sussidi non vengano soppressi.

Archeologia Svizzera

Art. 13: i sussidi federali per le misure diverse da quelle edilizie, segnatamente per l'allestimento di documentazioni di sicurezza, non devono essere soppressi.

Motivazione: le documentazioni di sicurezza, assieme all'Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale del 2009, costituiscono il principale strumento di gestione per le misure di prevenzione in vista di eventi dannosi per i beni culturali. Oltre a grandi progetti di prestigio, sono soprattutto i piccoli progetti che finora sono stati sostenuti con i sussidi federali. Se i sussidi venissero cancellati, non sarebbe più possibile condurre questi importanti progetti. Ciò metterebbe a repentaglio la conservazione dei dati concernenti beni culturali di grande importanza.

SSPBC, SCR

Art. 13: Qui deve assolutamente essere prevista la partecipazione finanziaria alle documentazioni sicurezza e in generale alle misure di protezione volte a tutelare i beni culturali d'importanza nazionale e internazionale.

Sarebbe opportuno introdurre una disposizione che obblighi i destinatari di contributi pubblici destinati al restauro di beni culturali d'importanza nazionale ad allestire per questi oggetti, in base ad una precedente analisi dei rischi, una pianificazione d'emergenza risp. una pianificazione d'intervento dei pompieri.

SCR

Proposta: lett. d): «... [i costi] risultanti dalla disposizione di misure ai sensi degli articoli 3 e 4».

Sezione 8: Disposizioni penali

CICR

Le misure proposte in questa sezione ci sembrano adeguate. Si potrebbe eventualmente includere nell'art. 17 un riferimento diretto alle disposizioni penali relative ai crimini di guerra secondo il Codice penale (art. 264d lett. e) e il Codice penale militare (art. 112.1 lett. e) ?

Università di Ginevra, Prof. Dr. Renold

È deplorabile che la nuova legge contenga una sezione sulle disposizioni penali che non tiene conto delle ipotesi di cui al capitolo 4 del Protocollo sul tema della «Responsabilità penale e competenze» e che prevede le infrazioni seguenti:

- (a) fare del bene culturale sotto protezione rafforzata l'oggetto di un attacco;
- (b) utilizzare il bene culturale sotto protezione rafforzata o la zona circostante a sostegno di un'azione militare;
- (c) distruggere o appropriarsi su vasta scala di beni culturali protetti dalla Convenzione e da questo Protocollo;
- (d) fare del bene culturale protetto ai sensi della Convenzione e di questo Protocollo l'oggetto di un attacco;
- (e) rubare, saccheggiare, appropriarsi indebitamente o commettere atti di vandalismo contro beni culturali protetti ai sensi della Convenzione.

Canton UR

Art. 15, cpv. 1, Abuso del contrassegno per scopi commerciali:

Diverse organizzazioni e associazioni come ad esempio la Società svizzera per la protezione dei beni culturali (SSPBC) o l'International Committee of the Blue Shield (ICBS) utilizzano il contrassegno su pubblicazioni e corrispondenza conformemente alle loro esigenze. La normativa non disciplina tuttavia l'uso a norma di legge del contrassegno per scopi non commerciali nell'ambito della protezione dei beni culturali. Ci pare pertanto opportuno aggiungere nell'art. 15 un complemento in tal senso.

SSPBC, SCR

Art. 16: Dovrebbe essere qui citata anche la perturbazione di misure adottate dal personale PBC (per es. la distruzione di misure di protezione edilizie o di protezioni di fortuna).

Punti mancanti

Canton GR

Ai sensi dell'art. 14 LPBC i Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie per la protezione di tali beni. Una disposizione dello stesso tenore manca nella nuova LPBC. Il Governo ritiene pertanto che questa possibilità ai sensi dell'attuale art. 14 LPBC sia da mantenere.

Canton LU

La legge deve dare delle risposte soddisfacenti alle domande seguenti:

- chi stabilisce i criteri tecnici applicati per l'inserimento dei beni culturali nell'Inventario PBC della Confederazione?
- tutti gli oggetti che soddisfano questi criteri contenuti nelle liste cantonali vengono inseriti nell'Inventario PBC senza ulteriore selezione?

Università di Ginevra, Prof. Dr. Renold

È peccato che, come praticamente in tutti gli Stati che hanno ratificato il Primo Protocollo, non è prevista l'applicazione dell'articolo I nella nuova legge, come d'altronde già era il caso

nella vecchia legge. Questo perché la disposizione del Primo Protocollo è focalizzato su un'ipotesi molto importante, ossia quella del saccheggio e dell'esportazione illegale in seguito a un'occupazione. Ci piacerebbe vedere questo obbligo internazionale della Svizzera trascritto nella disposizione esecutiva.

Canton VD, Commissione federale PBC, CSCA, Ente PBC ct LU

Proposta: la Commissione federale per la protezione dei beni culturali (CFPBC), ai cui specialisti fa capo il Consiglio federale per le questioni inerenti alla protezione dei beni culturali, non è citata nella presente legge. Chiediamo che la Commissione venga esplicitamente citata nella legge.